



COMUNE DI CADERZONE TERME

PROVINCIA DI TRENTO

Via Regina Elena, 45 – 38080 Caderzone Terme – C.F. e P.IVA 00293350229
Telefono 0465/804214 e-mail: comune@caderzone.net

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE

a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 (assegnate dal D.P.C.M. 24.09.2020)

CAR 24425

Articolo 1 **OGGETTO DEL BANDO, INTERVENTI PREVISTI E PROVENIENZA DELLE RISORSE**

1. Attraverso il presente bando, adottato in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 98 d.d. 7 dicembre 2022, immediatamente eseguibile, il Comune di Caderzone Terme promuove la concessione, a favore delle attività economiche operanti sul proprio territorio, come meglio individuate di seguito, di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione.
2. Gli interventi previsti da questo bando sono finalizzati a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, anche avuto riguardo agli effetti economici avversi della pandemia da Covid-19 e del contesto macroeconomico sul tessuto economico locale. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.
3. Gli interventi previsti da questo bando sono finanziati attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate a questo Comune con DPCM 24 settembre 2020.

Articolo 2 **BENEFICIARI**

1. Possono risultare beneficiarie dell'intervento, le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- a. si qualifichino come microimprese o piccole imprese, di cui al decreto¹ del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005;
- b. svolgano alla data di presentazione della domanda, attraverso una o più unità operative (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di Caderzone Terme, un'attività commerciale nei settori corrispondenti ai codici ATECO riportati nell'allegato B) del presente bando **oppure** un'attività artigianale, rientrando nei requisiti di cui alla Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c. siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- d. non siano in stato di liquidazione o di fallimento, oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- e. siano titolari di partita IVA;
- f. siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di stato (vedi articolo 5 del presente bando);
- g. non abbiano debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Caderzone Terme alla data di presentazione della domanda. Non è considerato in posizione debitoria chi abbia avuto accesso alle procedure di rateizzazione e sia in regola con i versamenti relativi;
- h. siano in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione da parte degli enti previdenziali regolarmente rispettate;

2. Per le imprese esercenti attività commerciali, l'esercizio, a titolo principale o secondario, di un'attività fra quelle corrispondenti ai codici ATECO di cui all'allegato B, dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese.

3. Per le imprese artigiane, costituirà condizione necessaria per l'accesso al contributo, risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane, tenuto dalla CCIAA.

4. Sono altresì ammessi al contributo in oggetto, gli imprenditori agricoli che integrino i requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g), ed esercitino, sul territorio del Comune, attività di vendita, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

6. La scelta dei settori e dei codici statistici richiamati risulta coerente con le specificità ed i bisogni del territorio comunale. Il Comune di Caderzone Terme ha ritenuto infatti di conformare il presente bando alle caratteristiche della propria realtà economica locale, sia in termini di attività ammissibili sia nella definizione dei criteri di priorità per l'assegnazione degli aiuti (contributi).

7. Soggetti non ammissibili:

- non sono ammissibili a finanziamento Aziende Agricole e aziende agrituristiche se non per la parte della loro attività strettamente commerciale;
- associazioni o altri soggetti giuridici privi di scopo di lucro;

8. Sono inoltre escluse dall'accesso ai contributi le imprese che operino nei seguenti settori:

- a) fornitura e produzione di energia, acqua e gestione di reti fognarie;
- b) attività riguardanti le lotterie le scommesse e le case da gioco.

¹ ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (totale dello Stato Patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro mentre si definisce piccola impresa quella che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (Stato Patrimoniale) non superiore a 10 milioni di euro.

9. Sarà ammessa la presentazione di una sola istanza per impresa. Non saranno ritenuti ammissibili i moduli compilati da soggetti che parteciperanno a qualsiasi titolo o incarico nelle attività svolte dalla medesima impresa istante o anche in altre, sotto qualsiasi forma giuridica.

Articolo 3 **NATURA DEL CONTRIBUTO**

1. Il contributo si configura come ristoro a fondo perduto, di una quota parte delle spese di gestione sostenute dall'impresa per l'attività commerciale, artigianale o di vendita del prodotto agricolo, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Caderzone Terme nel corso dell'esercizio 2021 e precisamente nel periodo che intercorre dal 01.01.2021 fino al 31.12.2021.

Articolo 4 **DOTAZIONI FINANZIARIE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando è pari ad **Euro 13.717,00 (tredicimilasettecentodiciassette/00)** a valere sui fondi assegnati al Comune di Caderzone Terme dal D.P.C.M. 24 settembre 2020 per l'annualità 2021.

2. Il contributo sulle spese di gestione, complessivamente attribuibile entro la suddetta somma complessiva di Euro 13.717,00.-, è concesso, una tantum a fondo perduto ed il cui importo è correlato alla comprovata sussistenza dei presupposti di seguito determinati:

- **una quota fissa** corrisposta a tutte le imprese richiedenti, le cui domande risultano regolari ed ammissibili, entro un massimo complessivo attribuibile pari ad Euro 10.000,00.-; la ripartizione di tale somma è l'assegnazione del contributo sarà in quote uguali.

ad esempio:

- n. 10 domande presentate e ammesse al riparto: quota fissa= euro $10.000/10 =$ contributo di euro **1.000,00.-** per ciascuna domanda;
- n. 15 domande presentate e ammesse al riparto: quota fissa= euro $10.000/15 =$ contributo di euro **666,67.-** per ciascuna domanda.

- **una quota variabile**, entro un massimo complessivo attribuibile di Euro 3.717,00.-, **proporzionata alla percentuale di contrazione del volume d'affari desumibile dal rigo VE50 del Modello IVA 2022 rispetto al volume d'affari dell'anno 2019**), alle imprese che abbiano registrato un volume d'affari per il periodo d'imposta 2021 inferiore rispetto al periodo d'imposta 2019 come desumibile dal rigo VE50 del Modello IVA anno 2022 rispetto a quello anno 2020; nel caso di imprese che adottino regimi fiscali non obbligati alla presentazione del Modello IVA, la perdita del volume d'affari nell'esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2019 dovrà essere attestata da apposita dichiarazione del Commercialista o consulente fiscale.

Per le nuove attività nate nel corso degli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 (escluse le attività già preesistenti per le quali si sia solo trasformata la ragione sociale) non avendo un'intera annualità 2019 di volume d'affari di riferimento si procederà con l'assegnazione della sola quota fissa del contributo.

Il riparto delle quote variabili di contributo alle imprese che avranno dimostrato un calo di fatturato avverrà mediante la ponderazione dei punti percentuali di calo del fatturato sul totale.

Esempio di riparto dei contributi:

- impresa 1 –calo del fatturato 50% - punti percentuali 50
- impresa 2 – calo del fatturato 30% - punti percentuali 30
- impresa 3 – calo del fatturato 10% - punti percentuali 10

Totale punti percentuali domande ammesse 90. Valore punto percentuale Euro 3.717,00.- /90 = Euro 41,3.-

Contributi riconosciuti, quale quota variabile:

- impresa 1 – $50 \times 41,3\text{.-} = \text{Euro } 2.065,00\text{.-}$
- impresa 2 – $30 \times 41,3\text{.-} = \text{Euro } 1.239,00\text{.-}$
- impresa 3 – $10 \times 41,3\text{.-} = \text{Euro } 413,00\text{.-}$

3. Costituiscono spese di gestione ristorabili, gli esborsi sostenuti dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 per far fronte alle seguenti voci di costo:

- locazioni immobiliari/canoni;
- utenze/energia/telefono/riscaldamento;
- noleggio attrezzature;
- pulizie e sanificazione;
- spese di sicurezza aziendali;
- spese di formazione ed informazione del personale.

N.B. Gli importi per cui viene richiesto in toto o in parte il ristoro devono risultare documentati da regolari fatture o da altri titoli aventi valore probante equivalente, qualora ne ricorrano le condizioni, intestate al beneficiario e regolarmente quietanzate, pena l'esclusione della relativa spesa.

Non sono ammissibili a finanziamento spese in auto-fatturazione/lavori in economia, ristori dell'IVA eventualmente versata rispetto alle spese di gestione affrontate, pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore, spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario (es. consulenza fiscale e contabile ordinaria e servizi regolari), spese per personale dipendente e relativi contributi obbligatori, spese sostenute a titolo di avviamento per le nuove imprese.

Qualora non si riuscisse ad assegnare l'importo stanziato la somma non utilizzata sarà riassegnata proporzionalmente ad ogni domanda accettata.

Qualora non venisse attribuita ad alcuna impresa la quota variabile le relative risorse saranno aggiunte a quelle ripartite per le quote fisse.

In caso le domande siano in numero superiore rispetto alle quote fisse da erogarsi come sopra identificate, si procederà ad una loro riparametrazione.

L'importo erogato non può essere in nessun caso superiore all'importo delle spese documentate.

Articolo 5

CONDIZIONALITÀ EX ANTE E AIUTI DI STATO

1. A mente di quanto previsto dall'art. 4 co. 3 DPCM 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente

avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" (ambito agricoltura). E' esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per categoria.

2. Per rendere applicabili gli ambiti di applicazione di cui al comma precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal decreto legge n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017. Il Comune assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti - RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria. In caso di aiuti ad azienda nel settore agricolo verrà utilizzato il sistema interoperativo SIAN, con i vincoli pertinenti.

3. I regimi "*de minimis*" prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il Reg. (UE) 1407/2013 stabilisce che un massimale di 200.000,00 euro concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari debba essere applicato ad ogni impresa unica. Nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento", la Commissione europea sottolinea, che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un'impresa unica". Ai fini del regolamento europeo applicabile, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Da ricordare, infine, che per stabilire il momento della concessione degli aiuti "*de minimis*", ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l'espressione "esercizio finanziario", con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto "*de minimis*", si dovrà tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

E' ribadito che gli aiuti in *de minimis* sono concedibili solo se "trasparenti", ovvero quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l'equivalente di sovvenzione lordo.

Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente), e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi, oltre alle funzioni di controllo, il RNA e il registro equivalente per il settore agricolo, rafforzano e razionalizzano le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie, anche di quelli di dettaglio non richiamate espressamente.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Articolo 6 **CUMULO**

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'ambito dell'epidemia di COVID-19, conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

Articolo 7 **VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO**

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Verifica di ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento del Comune procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza della documentazione probatoria delle spese e (eventuale) della diminuzione di fatturato.

Al termine delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, fatta salva la previa attivazione, ove possibile, del soccorso istruttorio, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle domande irriceibili/inammissibili.

Individuazione dei beneficiari

2. Esperita la formazione della graduatoria, ai sensi del comma precedente, il Responsabile del procedimento procede a stilare:

a) l'elenco delle istanze ammissibili e beneficiarie di contributo, con la determinazione dell'importo liquidabile;

3. Qualora, l'importo complessivo dei finanziamenti concedibili alle imprese, la cui istanza sia risultata ammissibile, sia pari o inferiore ai fondi stanziati per ciascuna annualità di riferimento, tutte le istanze ammissibili saranno considerate beneficiarie di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento determina l'importo liquidabile per ciascuna istanza ammissibile, eventualmente provvedendo ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3.

Articolo 8

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1.** Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di contributo **entro le ore 16:00 del giorno 28 DICEMBRE 2022.**
- 2.** La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo l'allegato A) al presente bando, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo (pari a € 16,00), regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale o olografa. Essa dovrà essere corredata di:
 - Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
 - Documentazione fiscale e/o bancaria a comprova dell'effettivo sostenimento delle spese sostenute nell'anno solare 2021 per le quali si richiede l'ammissione a contributo: fatture quietanziate e/o accompagnate da comprova bancaria di pagamento (quietanza bonifico/addebito) per le tipologie di spesa sostenuta ammissibili di importo non inferiore al contributo che verrà erogata.
- N.B. Si suggerisce di allegare alla domanda documentazione di spesa ampiamente superiore rispetto alla stima di contributo che si ritiene di poter incassare, in quanto un eventuale numero molto basso di istanze potrebbe comportare un certo aumento della quota erogata.**
 - *per le imprese che intendono accedere al riparto della quota variabile di contributo è necessario allegare il Modello IVA 2022 relativo al periodo d'imposta 2021 (o estratto dello stesso) ed il Modello Iva 2020 relativo al periodo d'imposta 2019 (o estratto dello stesso), in ogni caso con evidenza dei righi VE50; per le sole imprese che adottino regimi fiscali non obbligati alla presentazione del Modello IVA dovranno allegare apposita dichiarazione del Commercialista o consulente fiscale che attesti la perdita del volume d'affari per il periodo d'imposta 2021 rispetto al 2019.
- 3.** La domanda deve essere presentata corredata dalla documentazione di cui al paragrafo precedente esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - tramite PEC all'indirizzo di PEC del Comune comune@pec.caderzone.net;
 - tramite posta raccomandata A/R, facendo fede la data di consegna del servizio postale presso gli uffici comunali;
 - a mano, recandosi di persona presso gli uffici del Comune di Caderzone Terme in orario di apertura.
- 4.** Saranno ritenute irricevibili le domande:
 - pervenute oltre il termine sopra indicato;
 - pervenute secondo modalità diverse da quelle elencate;
 - prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda;
 - completamente prive della documentazione obbligatoria elencata al paragrafo seguente.
- N.B. Si suggerisce di confrontarsi telefonicamente con gli uffici comunali in ordine a qualsiasi dubbio, anche meramente formale, relativo alle modalità di presentazione della domanda. In particolare si prega di consultare il Servizio Segreteria o il Servizio Tributi e Commercio (tel. 0465-804214).**
- 5.** La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della data di approvazione della graduatoria, con atto da indirizzare all'Amministrazione nelle forme di cui al comma 1.
- 6.** Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la presentazione della domanda di accesso al contributo sarà intesa – anche ai fini dell'iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro nazionale aiuti di stato - quale preventiva accettazione del medesimo, ove concesso, nella misura determinata dall'Amministrazione,

compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili, ai sensi della disciplina degli aiuti “de minimis”, di cui all’art. 5.

Articolo 9

OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo si obbliga a:

- riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal Comune in fase di approvazione dell’iniziativa per la concessione del contributo, in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data ricevimento della comunicazione del CUP o per altri documenti in cui il CUP non sia stato riportato correttamente per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario; detto CUP sarà comunicato ai beneficiari in occasione dell’assegnazione del contributo;
- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l’eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- conservare, nel fascicolo dell’operazione, l’originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla “Domanda di ammissione al finanziamento” (in caso di invio telematico);
- produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- rendersi disponibile per qualsiasi visita di controllo, anche sul campo, destinata a verificare l’operatività aziendale e la pertinenza con il beneficio di cui al presente bando.

Articolo 10

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL’ISTRUTTORIA

1. Gli esiti delle valutazioni, di cui agli artt. 7 e 11, saranno approvati con deliberazione della giunta comunale e determinazione del Segretario e pubblicati sul sito del Comune di Caderzone Terme al link: <https://www.comune.caderzoneterme.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Atti-di-concessione>.

2. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
3. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune. A tale codice dovranno riferirsi tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti al finanziamento.

Articolo 11 **MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche indicate negli articoli precedenti.

Articolo 12 **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI**

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A e Allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Caderzone Terme al link <https://www.comune.caderzoneterme.tn.it/Albo-pretorio/Atti>.

2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: segretario@caderzone.net o telefonicamente al numero 0465-806214;

3. Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Segretario Comunale di Caderzone Terme, dott. Alessandro Paoletto.

4. In osservanza dell'art. 25 della Legge provinciale n. 23/1992 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Caderzone Terme.

5. Le determinazioni adottate a conclusione dei procedimenti di concessione di cui al presente bando, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

Articolo 13 **CONTROLLI E MONITORAGGIO**

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

2. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi concessi, nell'ambito dell'intervento.

Articolo 14 **REVOCHE**

1. Il diritto al contributo decade quando, prima dell'effettiva liquidazione del contributo medesimo, si verifichi una delle seguenti condizioni:

- apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa beneficiaria;
- messa in liquidazione del beneficiario;
- cessazione dell'attività del beneficiario;

- cancellazione del beneficiario dal Registro delle imprese;
- qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo (compresa l'irregolarità DURC);
- qualora venga accertata una falsa dichiarazione nella domanda e nei relativi allegati, o in fase di integrazione documentale.

3. Nel caso in cui a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.

4. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Articolo 15

TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

I dati personali sono raccolti dal Comune di Caderzone Terme, esclusivamente con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Avviso ai sensi dell'art. 6 par.1 lettera e) del Regolamento UE2016/679.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caderzone Terme, con sede in Via R. Elena 45 – sito www.comune.caderzoneterme.tn.it);

Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il Consorzio dei Comuni Trentini con sede a Trento in Via Torre Verde, 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: <http://www.comunitrentini.it>)

Referente a supporto dell'attività del RDP è il Segretario comunale dott. Alessandro Paoletto.

Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. I dati sono oggetto di diffusione secondo la normativa vigente in materia di amministrazione trasparente.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune possa corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario a perseguire le finalità indicate e comunque a termini di legge.

I diritti dell'interessato: gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, nei confronti del Titolare ed in ogni momento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);

- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art.17), o esercitare il diritto di limitazione (art.18)

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo. Lei può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta al Comune di Caderzone Terme, all'indirizzo postale della sede legale.

Articolo 16 **DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

2. Il presente avviso è pubblicato, integralmente e comprensivo dello schema di domanda (allegato A) e dell'elenco dei Codici ATECO ammessi al contributo (allegato B), sul sito istituzionale del Comune di Caderzone Terme.

Caderzone Terme, prot. n. 4503.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alessandro Paoletto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n.
82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

Allegato A – Modello di domanda di ammissione al contributo;

Allegato B – Elenco dei codici ATECO corrispondenti alle attività commerciali ammessi a contributo.

Per informazioni:

Servizio Segreteria Comune di Caderzone Terme
Tel. 0465-804214 – e-mail: segretario@caderzone.net